

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DDL AS-322

TESTO DDL AS-322	EMENDAMENTI PROPOSTI
<p>Art. 1. (Statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona)</p> <p>1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona sono statizzati, su loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatorio di musica e di Accademia di belle arti.</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità ed i tempi della statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui al medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell'Istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell'Istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi. In particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento e all'estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall'ente proprietario all'Istituzione statizzata degli immobili in uso allo stesso, ovvero la concessione di tali immobili in uso gratuito ed esclusivo all'Istituzione statizzata per una durata minima di novantanove anni.</p> <p>3. Ciascuna Istituzione di cui al comma 1 mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sull'Istituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.</p> <p>4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato all'Istituto o alla Accademia presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle Istituzioni statali appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno del territorio di ogni Istituzione di cui al comma 1.</p>	
<p>Art. 2. (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)</p> <p>1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, di seguiti denominati "Politecnici", in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di "Istituti",</p>	<p><u>All'articolo 2, comma 1, lettera a):</u> - dopo le parole <<rete territoriale>> sostituire la parola <<delle>> con le parole <<di tutte le>>;</p>

di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici, avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f);

b) attribuzione ai Politecnici di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile;

c) definizione del ruolo e dei compiti dei Politecnici nella formazione professionalizzante prevedendo, nell'ambito degli stessi e nel rispetto della loro autonomia:

1) Lo svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

d) definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:

1) un Direttore, con mandato unico di sei anni, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del Consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un Direttore amministrativo, con incarico conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale, prevedendo che nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del Direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) un Consiglio di amministrazione, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) un Consiglio accademico, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, dai Direttori degli Istituti componenti il Politecnico

- dopo le parole <<di cui alla lettera f)>> aggiungere le parole << dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime >>.

MOTIVAZIONE:

ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione tutte le attuali istituzioni (Accademie, Conservatori, Isia, ISSM) vengono identificate quali "Istituzioni di Alta Cultura". Pertanto a dette istituzioni possono essere richiesti adeguamenti, razionalizzazioni, aggiornamenti ma non possono retrocedere dallo status che la Costituzione riconosce loro. Quindi, il non includerle tutte significherebbe l'apertura di un contenzioso senza fine.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1):

- sostituire la parola << direttore >> con la parola << rettore >>;

- dopo le parole << con mandato unico di sei anni >> aggiungere le parole << non rinnovabile >>;

- sopprimere le parole << su indicazione del Consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro >> e sostituirle con le parole << eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali >>.

MOTIVAZIONE:

senza la parola "rettore" esisterebbero palesi confusioni tra il direttore del politecnico e il direttore delle varie istituzioni incluse nel Politecnico e inoltre sarebbe più pertinente alle terminologie dell'Alta Formazione. Per quanto attiene al mandato, anche se abbastanza chiaro, sarebbe opportuno, onde evitare equivoci, specificare che detto mandato non sia rinnovabile.

Per quanto attiene alle modalità di individuazione del direttore-rettore appare evidente che quanto previsto dal disegno di legge va a ledere l'autonomia garantita dalla Costituzione alle Istituzioni di Alta Cultura e ciò, inoltre, rappresenterebbe anche un'offesa e una convinzione di incapacità nei confronti dei docenti delle istituzioni italiane più famose nel mondo.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2):

- sostituire le parole << su proposta del direttore >> con le parole << su proposta del rettore >>; -

- dopo le parole << per tutta la durata dell'incarico >> aggiungere le parole << e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti >>.

MOTIVAZIONE:

il personale che è attualmente in servizio è qualificato e pertanto in grado, in virtù dell'esperienza acquisita, di espletare i compiti richiesti occorrenti al Politecnico.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 3):

- sostituire la parola << direttore >> con la parola << rettore >>.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4):

- sostituire la parola << direttore >> con la parola << rettore >>.

e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata Tabella A, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico, prevedendo un Direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un Consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo;

f) definizione delle procedure di programmazione, accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative;

g) adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'ANVUR, nonché definizione dei requisiti e dei criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio da parte dell'ANVUR anche mediante l'utilizzo di esperti del settore AFAM;

h) attribuzione a ciascun Politecnico di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili;

i) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;

l) formazione alla ricerca, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le Università, in particolare informatica e tecnologica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;

m) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e esperienze Erasmus e internazionali per allievi e docenti;

n) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2. Lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo, un

All'articolo 2, comma 1, lettera e):

- dopo le parole <<eletto dal corpo docente>> aggiungere le parole <<con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni>>.

MOTIVAZIONE:

appare notevole dimenticanza non aver previsto la durata del mandato. Sarebbe opportuno prevedere un mandato di quattro anni con una interruzione di quattro anni per svolgere al meglio le funzioni richieste ad un direttore ed evitare, in contemporanea e all'interno, concentrazioni di potere.

All'articolo 2, comma 1, lettera m):

- sopprimere le parole <<di livello superiore>>;
- sostituire la parola <<allievi>> con la parola <<studenti>>.

MOTIVAZIONE:

la nostra Costituzione ha garantito il massimo livello alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale identicamente a quanto esistente all'estero. Pertanto non essendoci anche all'estero istituzioni superiori al livello universitario non si comprende quali possano essere queste istituzioni superiori a meno che non ci si riferisca a scuole specialistiche che sono però di ordine privatistico come, ad esempio, anche in Italia l'Accademia di Santa Cecilia o l'Accademia Chigiana, ecc.

All'articolo 2, comma 1, lettera n):

- dopo la parola <<implicita>> aggiungere le parole <<con eccezione delle leggi speciali del settore AFAM>>.

MOTIVAZIONE:

l'emendamento costituisce una garanzia per il settore.

decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.	
<p>Art. 3. (Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)</p> <p>1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>2. Dall'anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.</p>	<p><u>All'articolo 3, comma 1:</u> - dopo le parole <<a tempo indeterminato e determinato.>> aggiungere le parole <<In coda alle graduatorie nazionali di cui sopra sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di emanazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.>></p> <p>MOTIVAZIONE: il lasso di tempo intercorso dalla legge 128/2013 e l'assenza del regolamento sul reclutamento ha creato nuovo precariato con relative aspettative. Pertanto, senza ledere i diritti dei precari inclusi nelle graduatorie di cui al DM 526/2014, sarebbe opportuno, al fine di evitare una mole di contenziosi, tutelare anche questi docenti inserendoli, appunto, in graduatorie aggiuntive in coda alle preesistenti.</p> <p><u>All'articolo 3, comma 2:</u> - dopo le parole <<dotazione organica>> sostituire il punto con un punto e virgola e aggiungere le parole <<una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia>>. - dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma <<3. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143/2004 e 128/2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.>></p> <p>MOTIVAZIONE: a seguito della totale mancanza negli ultimi vent'anni di disposizioni riguardanti una progressione di carriera, i soggetti interessati si trovano in una situazione di palese malessere, tenuto conto che ciò è invece avvenuto in tutte le altre amministrazioni dello Stato. L'emendamento va ad incidere sui posti non riservati ai precari. Il presente emendamento garantisce, inoltre, i diritti preesistenti del personale.</p>
<p>Art. 4. (Copertura finanziaria)</p> <p>1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:</p> <p>a) per l'anno 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quanto a 31 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia; 2) quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; 3) quanto a 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; 4) quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture; <p>b) a decorrere dall'anno 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quanto a 39 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia. 	
	<p>Dopo l'art. 4 inserire gli articoli 5 e 6: <<Art. 5. (Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)</p>

	<p>1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:</p> <p>a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;</p> <p>b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui al punto a);</p> <p>c) integrare il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;</p> <p>d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui al punto c);</p> <p>e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;</p> <p>e) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui l'art. 11del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, almeno <i>due rappresentanti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale</i>.</p> <p>2. L'art. 3 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma.>></p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>Appare davvero insostenibile ed anche non corretto che tutte le istituzioni AFAM non abbiano un loro organo consultivo che autorevolmente dia pareri al Ministro su regolamenti, leggi e quant'altro. Ricordasi che la scuola ha il CSPI, l'università ha il CUN e l'AFAM ha avuto, giustamente, il CNAM fino a un paio di anni fa e, per disattenta mancata proroga, da parte dell'amministrazione, non più rinnovato.</p>
	<p><<Art. 6 (Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.</p> <p>2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.>></p> <p>MOTIVAZIONE:</p> <p>l'emendamento si riferisce alla carriera e allo stato giuridico dei professori delle istituzioni AFAM che, in virtù della forte autonomia che caratterizza, ai sensi della L. 508 applicativa della Costituzione, dette istituzioni, e in analogia con i professori del sistema universitario, debbono essere inclusi nel sistema pubblicistico.</p> <p>RELAZIONE TECNICA</p> <p>Il presente emendamento introduce una delega al governo per la definizione di uno status giuridico dei professori AFAM. L'attuale dotazione organica dei professori di prima e di seconda fascia è nel numero di di 6865 ; di questi circa 1400 sono professori</p>

a tempo determinato.

Nel presente articolo non vi sono contenuti che possano determinare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Attuale trattamento economico dei professori AFAM ex CCNL Comparto AFAM 2008-2009:

TABELLA B - POSIZIONI STIPENDIALI DALL' 1.1.2009 (valori per 12 mensilità)

Classi stipendiali	Docente di seconda fascia	Docente di prima fascia
da 0 a 2 anni	20.859,02	25.214,28
da 3 a 8 anni	22.041,34	26.135,29
da 9 a 14 anni	23.932,61	28.883,75
da 15 a 20 anni	26.266,03	31.624,50
da 21 a 27 anni	29.231,24	33.613,68
da 28 a 34 anni	31.178,46	35.752,74
da 35 anni e oltre	32.730,40	37.884,71

La ricollocazione dei professori AFAM nel sistema pubblicistico è prevista mantenendo l'attuale struttura e livello delle retribuzioni, le stesse che furono definite nel CCNL dello specifico comparto 2008-2009.

In ogni caso, si evidenzia che il presente emendamento consta di deleghe al governo. Pertanto, per la quantificazione di eventuali nuovi oneri previsti si rinvia a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della Legge 31 Dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", il quale prevede che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri non quantificabili al momento del conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli eventuali oneri è effettuale al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.